

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 1023

Art. 16 D.P.G.R. n.191/Pres. del 20/09/2012:  
autorizzazione temporanea per pesca scientifica in aree  
della laguna di Marano a favore di ISPRA (Istituto  
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

### Il Direttore del Servizio

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e in particolare il titolo I, capo III;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di approvazione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto**, in particolare, l'art. 16 del regolamento summenzionato che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado mediante provvedimento del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;

**Vista** la domanda dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con sede centrale a Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, di data 2 ottobre 2012 e prot. in arrivo n. SCPA/69160, volta ad ottenere l'autorizzazione temporanea alla pesca a scopo scientifico in aree della laguna di Marano per l'anno 2013, quale attività finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del parametro "fauna ittica" negli ambienti di transizione ai sensi della Dir. 2000/60/CE;

**Atteso** che in particolare verranno condotte n. 2 campagne di campionamento nel corso dell'anno 2013, una in primavera e una in autunno, consistenti in alcune giornate di pesche sperimentali durante le quali verranno effettuate n. 2 repliche/cale in ciascuno dei 10 punti individuati nella laguna di Marano;

**Atteso** che le modalità di utilizzo degli strumenti di campionamento con le indicazioni sopraccitate, riportate nella domanda dell'ISPRA di data 2 ottobre 2012 e Prot. n. SCPA/69160, non determinano incidenze significative sulle specie e sugli habitat di cui alle Direttive 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CE Uccelli;

**Considerato** che l'ISPRA è un ente scientifico riconosciuto ed istituito con legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

**Atteso** che le campagne di campionamento sopraccitate verranno effettuate tramite l'imbarcazione di proprietà dall'ARPA n.4MN58,

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone di data 24.05.2013, prot.n. U0011097, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.G.R. n. 191/Pres. del 20/09/2012, con la quale si esprime il nulla osta all'imbarco di personale scientifico sulla predetta unità 4MN58 e che il numero massimo di personale imbarcato, compreso l'equipaggio non potrà superare le 5 (cinque) persone, in base alle annotazioni di sicurezza n.3/2011 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro all'unità precitata in data 06.09.2011, nonché alla dichiarazione di stabilità n.07VE0348/2 del Bureau Veritas in data 04.07.2007;

**Vista** la LR 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 che approva il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" modificato ed integrato da ultimo con il D.P.Reg. 0209/Pres. dd. 8 agosto 2008, ed in particolare l'art. 21;

### **AUTORIZZA**

**L'ISPRA**, con sede centrale a Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, ad effettuare nel corso dell'anno 2013 n. 2 campagne di pesca sperimentale quale attività finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del parametro "fauna ittica" negli ambienti di transizione, ai sensi della Dir. 2000/60/CE in aree della laguna di Marano alle seguenti condizioni e modalità:

1. L'ISPRA sarà unico responsabile delle attività di pesca a fini scientifici previsti dalla presente autorizzazione, eventualmente avvalendosi della collaborazione di ARPA FVG e/o dell'Università Cà Foscari di Venezia;
2. le attività di pesca scientifica saranno effettuate tramite l'imbarcazione messa a disposizione dall'ARPA con matricola n.4MN58;
3. il personale imbarcato dovrà essere debitamente assicurato contro i rischi derivanti dall'attività a bordo della/delle unità volta per volta individuate;
4. l'imbarcazione individuata dovrà essere in possesso dei requisiti di navigabilità e sicurezza della navigazione;
5. **le persone autorizzate all'imbarco sul mezzo previamente individuato non potranno essere superiori a 5 (cinque)** in base alla nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone di data 24.05.2013, prot.n. U0011097 e alle annotazioni di sicurezza n.3/2011 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro all'unità precitata in data 06.09.2011, nonché alla dichiarazione di stabilità n.07VE0348/2 del Bureau Veritas in data 04.07.2007;
6. la rete utilizzata per i campionamenti ittici dovrà avere i seguenti requisiti, identificati nella domanda dell'ISPRA di data 2 ottobre 2012 e Prot. n. SCPA/69160 e nello specifico:

- a) distanza internodo 2 mm;
  - b) lunghezza 12 m;
  - c) altezza 2 m;
  - d) capacità di campionamento pari a una superficie di 140 m<sup>2</sup> circa;
  - e) impiego esclusivamente manuale.
7. nel corso dei campionamenti ittici non si dovranno perturbare le eventuali praterie di fanerogame (*Cymodocea* sp., *Zostera* sp.) e/o dar luogo a movimentazione di sedimenti lagunari;
8. le specie ittiche catturate dovranno essere utilizzate unicamente per fini di ricerca con divieto assoluto di commercializzazione o consumo;
9. nel corso dell'attività non si dovrà in alcun modo creare ostacolo o pericolo per la navigazione;
10. la presente autorizzazione dovrà essere tenuta a bordo ed eventualmente esibita agli organi di vigilanza;
11. al termine della pesca scientifica autorizzata con la presente, l'ISPRA è tenuto ad inviare allo scrivente Servizio una relazione indicando le aree di campionamento, le attività svolte e i risultati conseguiti, che dovranno essere pertanto messi a disposizione dello scrivente Servizio.

Qualora l'attività di pesca a fini scientifici dovesse svolgersi difformemente da quanto previsto dalla presente autorizzazione, la stessa sarà immediatamente revocata e si procederà a termini di legge nei confronti del/dei responsabili.

Si solleva l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'attività di pesca così disciplinata. La validità della presente autorizzazione è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

La presente autorizzazione è valida sino alla data in cui sarà realizzata la campagna autunnale 2013, alle sopraindicate condizioni.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone per le funzioni di propria competenza.

Udine, 28 MAG. 2013

Il Direttore del Servizio  
- dott.ssa Marina Bortotto -



RAF/AF  
MCOS

La presente copia composta da n. 3.....  
fogli, è conforme all'originale esistente  
presso quest'Ufficio.  
Udine, li 28/05/2013.....



Lo Specialista Amministrativo  
Bortotto  
(dott. Alberto Bortotto)